



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

**DETERMINAZIONE N. 780 DEL 18/05/2021**

**OGGETTO: COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA S.P. n. 18 BN – SANT'ANGELO A CUPOLO – BIVIO MONTEROCCHETTA – S. NICOLA M. – SAN MARTINO S. – S. GIORGIO DEL S. CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO FOGNARIO CON TECNOLOGIA "no-dig"**

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la richiesta del **COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA** prot. n. 1549 del 16/04/2021, acquisita al prot. dell'Ente in data 12/05/2021 al n. 12510, avente per oggetto "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO FOGNARIO ALLA LOC. CONTRA SULLA STRADA PROV.LE n.18;

**VISTO** il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

**VISTO** il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. "Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

**VISTO** il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

**VISTA** la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

**VISTO** il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

**DATO ATTO** che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dall'art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13.01.2014;

**VISTA** la deliberazione del Presidente n.13 del 21.01.2021 di approvazione del Piano della Performance anno 2021 e dell'Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2021;

**VISTA** la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012 n. 213;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Provincia n. 1 del 09.01.2020 e n. 2 del 16.01.2020, che hanno conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico all'ing. Angelo Carmine Giordano;

**RILEVATO** che sussistono tutte le condizioni per il rilascio della Concessione;

## DETERMINA

- 1) **di rilasciare al COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA** la concessione per occupazione di suolo pubblico permanente, per lavori di scavo e posa condotta di acque bianche, lungo la **S.P. n. 18 "BN – SANT'ANGELO A CUPOLO – BIVIO MONTEROCCHETTA – S. NICOLA M. – SAN MARTINO S. – S. GIORGIO DEL S.;**

- 2) di Dare Atto che il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:**
- 1) Il COMUNE è tenuto a **comunicare** a questo Settore, almeno 10 giorni prima, **la data di INIZIO dei LAVORI** in uno con i **dati della ditta esecutrice** delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.) e il **crono programma temporale dei lavori**. Al termine dei lavori dovrà, altresì, comunicare la data dell'effettiva **ULTIMAZIONE con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;**
  - 2) Prima di **iniziare i lavori** il COMUNE dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione. Il COMUNE resta unico responsabile di eventuali danni e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione delle opere;
  - 3) **Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna**, conforme alla vigente normativa, restando quest'Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità sia civile che penale che potesse scaturire, dall'esecuzione dei lavori di che trattasi per danni a persone o cose;
  - 4) **Conduttura** dovrà **occupare** il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;
  - 5) **Scavo**, dovrà essere **delimitato da taglio da realizzarsi con fresa o disco** sulle parti della sede stradale pavimentate con conglomerato bituminoso;
  - 6) **Materiale di risulta degli scavi**: il materiale non deve essere depositato sul piano viabile, e non deve essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata. Qualora in caso di sopralluogo venissero trovati depositi di materiale di scavo, verranno fatti sospendere i lavori fino alla eliminazione degli stessi.
  - 7) **Ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti** non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere, tenendo conto delle quote altimetriche esistenti e di progetto del nuovo impianto di rete gas metano. La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;
  - 8) **Il ripristino della pavimentazione bituminosa manomessa** deve essere eseguito immediatamente a chiusura dello scavo da realizzarsi con strato in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 10 (dieci) (binder e tappetino), previa applicazione di emulsione;
  - 9) **Nel caso di interventi su banchina stradale oltre il bordo bitumato della sede stradale**, i ripristini dello scavo devono avvenire con adeguato terreno vegetale, posato a stradi costipandolo adeguatamente. Inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare successivi cedimenti, anche mediante opere di sottoscarpa e/o terre armate. Le operazioni di scavo effettuate in corrispondenza dell'apparato radicale di alberature presenti lungo le strade dovranno prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti a preservare la stabilità delle piante al fine di non provocare indebolimento delle stesse ed effetti negativi sia per la sicurezza della circolazione stradale e per l'integrità della sede stradale. Nel caso in cui un sottoservizio sia posato ad una profondità inferiore a 1,50 m e che la stessa banchina sia interessata dalla posa di una barriera di sicurezza stradale, gli oneri dello spostamento del sottoservizio saranno a carico della società gestore del sottoservizio stesso. Lo spostamento del sottoservizio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia;
  - 10) **Pozzetti** i pozzetti dovranno essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle pertinenze della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale. I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello strato più superficiale del piano viabile (tappetino), fermo restando l'obbligo a carico del concessionario della permanente manutenzione delle opere così realizzate e

delle responsabilità dirette ed indirette da esse derivanti per eventuali inefficienze costruttive e/o funzionali delle stesse. Il Concessionario resta unico responsabile di eventuali danni civile e penale e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione di dette opere;

**3) di informare che:**

- la presente Concessione dovrà essere custodito in cantiere, per essere esibita ad ogni richiesta del personale dell'A.P. addetto al controllo;
- **L'Amministrazione Provinciale** si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, relativamente sia all'andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporvisi.

In tal caso **L'Amministrazione Provinciale** potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere.

Analogo procedimento sarà seguito nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza;

- **Le validità delle concessioni e autorizzazioni che interessano le strade di competenza provinciale è determinato in anni 19 (diciannove anni), secondo quanto disposto dal Regolamento Provinciale.**
- **Alla scadenza**, le concessioni potranno essere rinnovate in seguito a richiesta del concessionario da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza.

**4) di trasmettere copia del presente atto:**

- **Al Comune di SAN MARTINO SANNITA** Indirizzo PEC [sanmartinosannita@pec.cstsannio.it](mailto:sanmartinosannita@pec.cstsannio.it)
- **Alla Polizia Provinciale sede;**
- All'Albo Pretorio dell'Ente per la pubblicazione nei tempi e nei modi di legge;

**5) L'indirizzo da utilizzare per l'invio di comunicazioni allo scrivente settore è il seguente:**

Settore Tecnico Ufficio Concessioni pec. [protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it](mailto:protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it)

**L'Istruttore Tecnico**

*f.to (Geom. Marcello Capobianco)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

